
Lugano, 9 marzo 2022

1548 – GastroDiritto – Spazi esterni ai locali disordini e rumori

Il Tribunale penale di Basilea ha prosciolto un esercente che era stato accusato per i disordini e rumori che si creano all'esterno del locale sulla pubblica via. In pratica il giudice ha stabilito che non è stato dimostrato un coinvolgimento dell'esercente nella situazione in essere (le persone non erano neppure clienti), precisando che non è suo compito fare da poliziotto su suolo pubblico o su suolo di altri privati.

Questo conferma quanto da noi già più volte scritto. Il gerente non è responsabile di regola se vi è un ammasso di gente fuori dal locale che creano disordini o rumori. Le uniche eccezioni possono essere legate a clienti che si trovano nello spazio esterno dell'esercizio pubblico o all'esterno in fila per essere servite (es. per il gelato o una piadina). Se non vi è questo nesso non è il gerente/esercente che deve fare il poliziotto, tanto è che non ha neppure il potere per farlo (men che meno con la nuova legge che tratta le competenze delle polizie private).

Se non vi è pericolo imminente la polizia non può quindi ordinare limitazioni all'esercente per colpe o responsabilità non sue. Viceversa, sarà - semmai - il comune a dovere intervenire con una decisione formale impugnabile e motivata, oppure intervenire per il ripristino corretto dell'ordine pubblico.